



F.A.Q.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed economiche nella ex caserma Piave a Padova. Codice C.I.G. 74773318BC.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 20 luglio 2018)

DOMANDE	RISPOSTE
55. In merito al requisito richiesto di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera A) pag.11 del Disciplinare, avendo visionato la vs risposta al quesito 52, si chiede pertanto se in presenza di un raggruppamento di tipo verticale, con mandatario lo studio di architettura, è possibile che un mandante abbia un fatturato superiore al suo?	55. Come già specificato nella FAQ 52, con riferimento al requisito di cui al punto 2.4.2 lett A) del disciplinare di concorso la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Nel caso di raggruppamento verticale, la capogruppo mandataria dovrà eseguire la prestazione principale in termini economici ovvero, nel caso di specie, la E.10 e, di conseguenza dovrà possedere i requisiti per la parte di progettazione che intende eseguire. Con riferimento al fatturato, ed al possesso da parte del mandante di un fatturato in misura superiore a quello posseduto dalla mandataria, ciò non è rilevante. Infatti, l'espressione "l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria" deve essere intesa non come possesso in senso assoluto ma come requisito concretamente speso. Quindi è sufficiente che la capogruppo spenda il requisito in misura maggioritaria (anche se il possesso in senso assoluto dell'importo del fatturato globale è inferiore a quello della mandante).
56. È possibile un raggruppamento di tipo misto?	56. Come indicato a pag. 13 del Disciplinare di Concorso, i gruppi di operatori economici sono disciplinati dall'art. 48 del CODICE e possono essere ai sensi dei commi 2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di tipo misto.
57. Con riferimento al punto 3.5, criterio A.2, è possibile equiparare le menzioni anche ai premi ricevuti oltre il terzo classificato se previsti in concorsi di progettazione ed idee per i quali si è ricevuto un premio o un rimborso spese?	57. Si rimanda alla faq n. 1 (nel sottocriterio A2 saranno valutate esclusivamente "menzioni").



<p>Esempio. Come avverrà per il concorso della Caserma Piave per i rimborsi spese dal 4° al 10° classificato?</p> <p>58. Le menzioni devono quindi essere state assegnate nell'ambito del concorso a cui si è partecipato.</p> <p>59. Con riferimento al punto 3.5, criteri B.1 e B.2, occorre allegare al dossier i volumi/monografie o i saggi/articoli, oppure occorre esclusivamente indicare nel dossier tutti i riferimenti in modo che siano individuabili/leggibili dalla Giuria?</p> <p>60. Con riferimento al punto 3.5, criterio D.1, occorre allegare al dossier i Curriculum delle 6 figure minime previste nel gruppo di lavoro?</p> <p>61. Con riferimento al punto 3.5, criterio D.2, occorre allegare al dossier i Curriculum delle 4 figure integrative il gruppo di lavoro?</p>	<p>Per il concorso PIAVEFUTURA i rimborsi spese dal 4° al 10° non equivalgono né a premio né ad una menzione.</p> <p>58. Sì, le menzioni devono essere state assegnate nell'ambito dei concorsi di progettazione o di idee a cui si è partecipato con specifici progetti.</p> <p>59. E' sufficiente indicare nel dossier tutti i riferimenti di volumi/monografie o i saggi/articoli.</p> <p>60. Con riferimento al punto 3.5, criterio D.1, non è richiesto allegare al dossier eventuali curricula delle 6 figure minime previste nel gruppo di lavoro.</p> <p>61. Con riferimento al punto 3.5, criterio D.2, non è richiesto allegare al dossier eventuali curricula delle 4 figure integrative il gruppo di lavoro.</p>
<p>62. Si chiede cortesemente un parere relativamente al punto 3.5 PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE, sotto criterio A.2 PREMI E MENZIONI IN CONCORSI DI ARCHITETTURA (progettazione o idee), se può essere considerato per il punteggio il seguente concorso di progettazione PIRANESI PRIX DE ROME. Villa Adriana International Architecture and Museography Seminar Design Competition "Giambattista Piranesi" ottenuto dal giovane professionista come menzione d'onore, equivalente al secondo premio.</p>	<p>62. Se il concorso indicato è un concorso di progettazione o di idee ed il soggetto che ha ottenuto con un progetto a sua firma menzione d'onore fa parte del Gruppo di Lavoro (come definito al punto 2.6 del Disciplinare di Concorso), la menzione può essere valutata ai sensi del sottocriterio A.2 "n° Menzioni" del punto 3.5 del Disciplinare di Concorso.</p>
<p>63. In relazione alle classi e categorie dell'opera di cui al punto 2.4.2 – Requisiti Speciali del Disciplinare di concorso, ed in particolare di quelli di cui al punto B) e C), si rileva che la SA ha individuato la seguente articolazione</p> <ul style="list-style-type: none">• E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli	<p>63. Si rimanda alla FAQ numero 8.</p>



<p>scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</p> <ul style="list-style-type: none">• S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative;• IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico;• IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso <p>Si chiede a codesta SA di volere chiarire se ai fini della dimostrazione degli stessi vale quanto alla determinazioni ANAC (luglio 2010 n. 5 e 25 febbraio 2015, par. n. 4) ed in particolare se all'interno delle stesse categorie d'opera del D.M. 143/201, per dimostrare il possesso dei requisiti professionali e tecnico-economici richiesti da un bando di gara e sopra esposti, è possibile fare riferimento a lavori con destinazioni funzionali diverse da quelle oggetto di gara, purché con grado di complessità equivalente o superiore a quelle di gara.</p>	
<p>64. In merito ai "Requisiti speciali" 2.4.2, due soci hanno due società distinte, una Svizzera ed una Spagnola, entrambe attive. Vorremmo partecipare come capogruppo mandataria di un Raggruppamento Temporaneo da costituire con la società Svizzera, che soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria. Potete confermare che, per poter soddisfare i requisiti tecnico-organizzativi, possiamo ricorrere</p>	<p>64. Si conferma che è ammesso il ricorso all'avvalimento come indicato al punto 2.7 del Disciplinare di Concorso. L'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 consente, infatti, all'operatore economico di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.</p>



<p>ad alcuni servizi espletati dalla società Spagnola tramite l'istituto dell'avvalimento?</p>	<p>I requisiti tecnico-organizzativi oggetto di contratto di avvalimento devono possedere le caratteristiche indicate al punto 2.4.2 lettere B) e C) indicati nel Disciplinare di Concorso.</p>
<p>65. Con riferimento al punto 3.5 del disciplinare di concorso si chiede se al sottocriterio B2 si fa riferimento a saggi e articoli redatti dai componenti il gruppo di progettazione o invece a saggi e articoli redatti da altri concernenti progetti e realizzazioni dei componenti.</p> <p>66. Si chiede inoltre se gli scritti debbano essere cartacei o anche pubblicati su riviste specializzate on line.</p>	<p>65. Si rimanda alla FAQ numero 2</p> <p>66. Sono ammessi scritti anche pubblicati su riviste specializzate on line.</p>
<p>67. Sono un architetto iscritto all'albo professionale svizzero e italiano da meno di 5 anni.</p> <p>Sono dipendente presso uno studio professionale svizzero che non partecipa al concorso.</p> <p>Non avendo partita IVA né in Svizzera né in Italia, posso partecipare a questo concorso come giovane professionista abilitato alla professione da meno di cinque anni (libero professionista singolo) e firmare con il gruppo di progettazione per Piave Futura?</p>	<p>67. Si rimanda alla FAQ numero 47.</p>
<p>68. Nell'allegato 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - al paragrafo C) SINTESI DEI REQUISITI (a pagina 10 del pdf), al punto A) Requisito di Capacità Economico-Finanziaria, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, è sufficiente indicare il fatturato globale del capogruppo mandatario, qualora questi già soddisfi il requisito minimo di 4.000.000 di euro, oppure è obbligatorio indicare comunque almeno i fatturati globali dei 4 Operatori Economici che si occupano delle categorie dei lavori oggetto di concorso [E.10, S.04, IA.02, IA.04], o si devono indicare i fatturati globali delle 6 figure professionali minime componenti il raggruppamento temporaneo, o comunque i fatturati globali di tutti i componenti il raggruppamento temporaneo (minimo 10 soggetti</p>	<p>68. È necessario indicare i fatturati degli operatori economici costituenti il raggruppamento che si occuperanno delle categorie dei lavori oggetto di concorso fino a soddisfare il requisito minimo di 4.000.000,00 di euro.</p>



<p>per 3 righe per ogni soggetto uguale 30 righe)?</p> <p>69. Nell'allegato 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - al paragrafo C) SINTESI DEI REQUISITI (a pagina 10 del pdf), al punto B) Requisiti Tecnico-Organizzativi, è sufficiente indicare i servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie oggetto di concorso strettamente necessari a raggiungere i requisiti minimi richiesti, oppure è obbligatorio indicare tutti i servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie oggetto di concorso svolti nell'ultimo decennio da ciascun Operatore Economico componente il costituendo raggruppamento temporaneo?</p> <p>70. Nell'allegato 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - al paragrafo C) SINTESI DEI REQUISITI (a pagina 10 del pdf), al punto B) Requisiti Tecnico-Organizzativi, si possono indicare servizi di ingegneria e architettura svolti nella partecipazione a concorso di progettazione qualora il progetto sia stato riconosciuto con un premio o sia risultato vincitore? Se sì, nel caso di concorso avvenuto in paese estero, in cui in fase concorsuale non viene definita la distinzione tra classi e categorie dei lavori con relativi importi dei lavori, ma viene stabilito solamente un importo totale dei lavori, come ci si deve orientare per indicare le diverse classi e categorie dei lavori</p> <p>71. Nell'allegato 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - al paragrafo C) SINTESI DEI REQUISITI (a pagina 11 del pdf), punto D) Requisiti tecnico-organizzativi, PERSONALE, non è chiaro come vada compilata la tabella. Devono essere indicati i 10 o più professionisti che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo oppure i nomi di almeno 10 professionisti che negli ultimi tre anni abbiano fatto parte del personale tecnico degli Operatori Economici facenti parte del costituendo</p>	<p>69. È sufficiente indicare i servizi di ingegneria ed architettura necessari per coprire i requisiti richiesti.</p> <p>70. I servizi di ingegneria ed architettura ammessi sono quelli indicati al paragrafo 2.2.2. "Requisiti di partecipazione" della parte IV delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" n 1° aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità nr. 138 del 21/02/2018.</p> <p>71. Come indicato nel disciplinare di concorso, punto 2.4.2 lettera D) è richiesto di indicare il personale utilizzato nell'ultimo triennio.</p>
--	--



<p>raggruppamento temporaneo?</p> <p>72. Nell'allegato 4 - DICHIARAZIONE - nel caso in cui detta dichiarazione venga compilata separatamente da ciascun membro del costituendo raggruppamento temporaneo, al paragrafo PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - (a pagina 6 del pdf), quando si chiede di barrare " di possedere i requisiti tecnici di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura specificata al punto 2.4.2 lettere A), B), C) e D) del Disciplinare di concorso e come indicato nell'istanza di ammissione al concorso", si intende se si possiedono i requisiti in quanto componenti di raggruppamento temporaneo appunto, oppure personalmente. Per chiarire: il giovane progettista, che singolarmente non possiede i requisiti tecnici nella misura richiesta, deve ugualmente barrare la casella in quanto il raggruppamento possiede tali requisiti e quindi li possiede anche lui in quanto componente del raggruppamento?</p> <p>73. Nell'allegato 6 - DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO DA COSTITUIRE - nelle percentuali di partecipazione nel raggruppamento si possono indicare anche percentuali inferiori ad 1?</p> <p>74. Nella procedura di creazione del PassOE del mandante di R.T.I. chiedono il Codice Fiscale della Mandataria. Nel caso in cui la mandataria provenga da Stato Estero come si procede?</p> <p>75. Nell'allegato 1 - DISCIPLINARE DI CONCORSO - al paragrafo 3.5 PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE (a pagina 28 del pdf), al punto D.2 si valuterà l' "Esperienza specifica di figure professionali integrative [...]. Fino ad un massimo di 4 figure aggiuntive". Si possono comunque aggiungere ad un costituendo raggruppamento temporaneo più componenti rispetto ai 6 minimi + 4, o le eventuali figure eccedenti possono essere inclusi solo come</p>	<p>72. Si rimanda alla FAQ numero 37.</p> <p>73. È lasciata libertà al concorrente indicare le percentuali dei soggetti che costituiranno raggruppamento.</p> <p>74. Si rimanda alla FAQ numero 12.</p> <p>75. È possibile.</p>
---	---



<p>consulenti?</p> <p>76 La FAQ AVCpass dell'ANAC N.18 afferma: " L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.."</p> <p>A tal proposito si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none">- qualora l'OE estero, mandatario di un costituendo raggruppamento temporaneo, non possieda una pec in quanto non prevista nel paese di provenienza, può trasmettere i documenti richiesti da una normale casella di posta elettronica? O può avvalersi di una casella pec di un OE italiano mandante del raggruppamento temporaneo?- la traduzione certificata deve avvenire da parte di un ente/agenzia italiana oppure può avvenire da un ente/agenzia del paese di provenienza?- l'eventuale dichiarazione giurata deve avvenire di fronte ad un'autorità giudiziaria italiana oppure può avvenire di fronte ad un'autorità giudiziaria del paese di provenienza?- si può eventualmente ricorrere all'autocertificazione?- l'eventuale firma digitale alla documentazione può essere apposta da un OE italiano mandante dello stesso raggruppamento temporaneo?	<p>76. La FAQ AVCpass è stata pubblicata dall'Anac, pertanto le richieste di precisazioni relative alla medesima devono essere inoltrate alla stessa autorità, la quale gestisce, appunto, l'AVCpass.</p>
---	---



<p>77. L' Operatore Economico estero, mandatario di un costituendo raggruppamento temporaneo, sprovvisto di firma digitale in quanto non prevista nel paese di provenienza, come può caricare documenti nel Sistema AVCPASS? Può farli firmare digitalmente da un OE mandante dello stesso raggruppamento temporaneo?</p> <p>78. Qualora l'Operatore Economico estero non possenga una casella elettronica pec, in quanto non prevista nel proprio paese di provenienza, cosa deve indicare nel campo PEC in fase di registrazione al Sistema AVCPASS?</p> <p>79. Il versamento del contributo può generalmente essere effettuato da Operatore Economico diverso dal mandatario?</p> <p>80. Nel Dossier di presentazione vanno presentati progetti scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, intendendo per affinità il grado di complessità, destinazione funzionale, importo delle opere, dimensione (criterio E.2). Nel caso di progetti realizzati in paese estero in cui il costo di costruzione parametrico di un'opera può essere notevolmente più alto o più basso che in Italia, può succedere che un progetto sia affine per dimensione, ma fuori parametro per importo delle opere. Quale dei due parametri va privilegiato nell'affinità?</p> <p>81. La risposta alla FAQ 47 in cui si specifica che "le condizioni per essere considerato GIOVANE PROFESSIONISTA sono</p> <ol style="list-style-type: none">1. essere laureato;2. essersi abilitato all'esercizio della professione (ovvero avere superato l'esame di stato) da meno di 5 anni al momento fissato dal disciplinare di concorso quale termine di presentazione della domanda di partecipazione (07.08.2018);3. essere un libero professionista singolo o associato (quindi disporre di Partita IVA)", appare in contrasto con la risposta alla FAQ 16 in cui si	<p>77. Si rimanda alla FAQ numero 76.</p> <p>78. Si rimanda alla FAQ numero 76.</p> <p>79. Si rimanda alla FAQ numero 54.</p> <p>80. La domanda fa riferimento ad un criterio di valutazione, di natura non quantitativa ma qualitativa.</p> <p>81. La FAQ numero 47 rispondeva alla richiesta specifica di un concorrente che non risultava essere dipendente di altro operatore economico. Quindi, come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, art. 4, nel caso in cui il giovane professionista sia dipendente di un operatore economico (es. società di Ingegneria o Studio di Architettura) che parteciperà al concorso, non è richiesto che sia anche titolare di Partita Iva.</p>
---	--



<p>dichiara che "I giovani professionisti possono essere dipendenti delle società di ingegneria e/o studi di architettura facenti parte del R.T.P.". Un dipendente infatti non è generalmente titolare di Partita IVA. Potete gentilmente chiarire la questione?</p> <p>82. Tra i criteri di valutazione B.1 e B.2 si chiede di indicare volumi, monografie, saggi, articoli, redatti negli ultimi 10 anni dagli Operatori Economici partecipanti al concorso. Nel caso di raggruppamento temporaneo, composto oltre che da liberi professionisti, da studi associati o da società (di professionisti o di ingegneria), in cui ciascuno studio associato o società è rappresentato dal legale rappresentante, si possono includere scritti anche degli altri professionisti facenti parte dello studio associato o della società e non personalmente dal legale rappresentante?</p>	<p>82. I volumi, monografie, saggi, articoli, come indicato al punto 3.1 lett. E "Dossier di presentazione" devono essere redatti esclusivamente da componenti il Gruppo di lavoro e non da eventuali consulenti e/o collaboratori e/o facenti parte del raggruppamento/società, ecc., ma non del gruppo di lavoro. Quindi se per "<i>altri professionisti facenti parte dello studio associato o della società e non personalmente dal legale rappresentante</i>" si intendono soggetti che faranno parte del Gruppo di lavoro, la risposta è affermativa. Se si tratta invece di collaboratori, consulenti, dipendenti del raggruppamento temporaneo o dei singoli operatori economici che costituiranno raggruppamento, la risposta è negativa.</p>
<p>83. Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente di rispondere alle seguenti richieste di chiarimento:</p> <p>A. Requisiti tecnico-organizzativi B) e C): certificazione. Qualora non fosse possibile ottenere da un acclarato cliente straniero la certificazione degli importi dichiarati, è ritenuta accettabile un'autocertificazione da parte dell'operatore economico che partecipa alla gara?</p> <p>B. Requisiti tecnico-organizzativi B) e C): classi e categoria. Un progetto per un Education Center, non esplicitamente menzionato in</p>	<p>83. Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente di rispondere alle seguenti richieste di chiarimento:</p> <p>A. In sede di preselezione è sufficiente la presentazione dell'autodichiarazione, attraverso la compilazione dell'allegato 3. Tuttavia, nel caso in cui in sede di verifica dei requisiti detta autodichiarazione non sia supportata da relativa certificazione, non sarà possibile provare il possesso del requisito con ciò che ne consegue.</p> <p>B. L'identificazione delle opere ed i gradi di complessità sono quelli contenuti nella tavola Z-1 del DM 17/06/2016.</p>



termini tipologici all'interno della categoria E.10 (come in nessun'altra delle categorie in elenco), può essere considerato affine per tipologia/contenuto/complessità e quindi essere a tutti gli effetti equiparato alla categoria E.10?

Affinchè un progetto per un Education Center sia considerato affine alla categoria E.10, occorre che la relativa certificazione che attesta l'esecuzione del servizio lo qualifichi per analogia ad una funzione presente nella tavola Z-1 con grado di complessità equivalente o superiore.

Il RUP
Arch. Giuseppe Olivi